



Oggi 1° luglio 1994 è entrata in funzione l'Azienda Consorzio Garda Uno.  
Dalla data odierna si provvede alla trascrizione dei verbali di trasformazione  
e nomina degli Amministratori -

Repertorio n° 119689

Raccolta n° 17766

**CONVENZIONE PER LA TRASFORMAZIONE DEL CONSORZIO  
GARDA UNO**

(artt. 25 e 60 legge 8 giugno 1990 n° 142)

Repubblica Italiana

L'anno millenovecentonovantaquattro il giorno ventisei del mese di febbraio  
in Salò in una sala del Municipio in Lungolago Zanardelli avanti a me dr.  
Mario Mastrelli, notaio in Desenzano d/Garda, iscritto al Collegio Notarile  
del Distretto di Brescia, senza la presenza dei testimoni per avervi i  
comparenti con il mio consenso espressamente rinunciato, sono presenti i  
signori:

**VALLI COSTANZO** nato a Bergamo il 13 giugno 1937 e domiciliato per la  
carica in Brescia, che interviene al presente atto nella sua qualità di  
Presidente della **PROVINCIA DI BRESCIA**, ncf: 80008750178, all'atto  
stesso autorizzato con delibera del Consiglio Provinciale prot. n° 645/1/93  
in data 7 settembre 1993;

**BELOTTI PIERCARLO** nato a Tremosine il 5 luglio 1948 e domiciliato per  
la carica in Gardone Riviera, che interviene al presente atto nella sua qualità  
di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI GARDONE RIVIERA**, ncf:  
00368800173; all'atto stesso autorizzato con delibera del Consiglio  
Comunale n° 56 in data 9 agosto 1993;

**ROCCA MASSIMO** nato a Lumezzane il 17 giugno 1943 e domiciliato per

la carica in Desenzano d/Garda, che interviene al presente atto nella sua qualità di Dirigente dell'area amministrativa del **COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA**, ncf.: 00575230172; ed in rappresentanza dello stesso, all'atto stesso autorizzato con delibera del Consiglio Comunale n° 4 in data 21 gennaio 1994 e con delibera della Giunta Comunale del 23 febbraio 1994 n° 261;

**ROSCIA DANIELE** nato a Vobarno il 10 marzo 1954 e domiciliato per la carica in Gargnano, che interviene al presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI GARGNANO**, ncf: 00553860172; all'atto stesso autorizzato con delibera del Consiglio Comunale n° 71 in data 17 dicembre 1992;

**TOSI GUIDO** nato a Limone s/G il 2 giugno 1953 e domiciliato per la carica in Limone s/G, che interviene al presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI LIMONE S/G**, ncf: 00826220170 all'atto stesso autorizzato con delibera del Consiglio Comunale n° 11 in data 31 maggio 1993;

**PAPA OSCAR** nato a Lonato il 20 agosto 1958 e domiciliato per la carica in Lonato, che interviene al presente atto nella sua qualità di Assessore delegato dal Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI LONATO**, ncf: 00832210173 ed in rappresentanza dello stesso, all'atto stesso autorizzato con delibera del Consiglio Comunale n° 894 in data 24 marzo 1993 e con delega del Sindaco in data 17 febbraio 1994;

**ORIO EUGENIO** nato a Salò il 13 ottobre 1962 e domiciliato per la carica in Manerba del Garda, che interviene al presente atto nella sua qualità di delegato del Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI MANERBA D/G**, ncf:



00866400179, all'atto stesso autorizzato con delibera del Consiglio Comunale n° 44 in data 27 settembre 1993 e per delega del Sindaco in data 25.02.1994;

**BAZZOLI GIANFRANCO (o GIAN FRANCO)** nato a Salò il 22 Luglio 1959 e domiciliato per la carica in Moniga del Garda, che interviene al presente atto nella sua qualità di Assessore delegato dal Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI MONIGA D/GARDA**, ncf: 00842990178, ed in rappresentanza dello stesso, all'atto stesso autorizzato con delibera del Consiglio Comunale n° 33 in data 22 ottobre 1993 e per delega del Sindaco in data 25 febbraio 1994;

**BAZZOLI ILIO** nato a Padenghe sul Garda il giorno 8 marzo 1923 e domiciliato per la carica in Padenghe s/Garda, che interviene al presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI PADENGHE S/GARDA**, ncf: 00855780177, all'atto stesso autorizzato con delibera del Consiglio Comunale n° 32 in data 4 novembre 1993;

**TURRINA GIUSEPPE** nato a Polpenazze del Garda il 27 febbraio 1940 e domiciliato per la carica in Polpenazze, che interviene al presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI POLPENAZZE D/G**, ncf: 00839700176, all'atto stesso autorizzato con delibera del Consiglio Comunale n° 6 in data 18 marzo 1993;

**ZANELLI ADELIO** nato a Salò il 2 aprile 1952 e domiciliato per la carica in Puegnago d/G, che interviene al presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI PUEGNAGO D/GARDA**, ncf: 00842980179, all'atto stesso autorizzato con delibera del Consiglio Comunale n° 47 in data 16 novembre 1992;

**CORSETTI MICHELE** nato a Roè Volciano il 19 ottobre 1957 e domiciliato per la carica in Roè Volciano, che interviene al presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI ROE' VOLCIANO**, ncf: 87001610176, all'atto stesso autorizzato con delibera del Consiglio Comunale n° 57 in data 30 agosto 1993;

**MONGIELLO GIUSEPPE** nato a Salò il 19 dicembre 1944 e domiciliato per la carica in Salò, che interviene al presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI SALO'**, ncf: 00399840172, all'atto stesso autorizzato con delibera del Consiglio Comunale n° 202/92 in data 18 dicembre 1992;

**TONOLI EMANUELE** nato a San Felice d/Benaco il 24 maggio 1956 e domiciliato per la carica in San Felice d/B, che interviene al presente atto nella sua qualità di Vice Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI SAN FELICE D/BENACO**, ncf: 00843000175, all'atto stesso autorizzato con delibera del Consiglio Comunale n° 20 in data 16 aprile 1993 e per delega del Sindaco in data 23 febbraio 1994;

**ARDUINO MARIO** nato a Brescia il 3 settembre 1939 e domiciliato per la carica in Sirmione, che interviene al presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI SIRMIONE**, ncf: 00568450175, all'atto stesso autorizzato con delibera del Consiglio Comunale n° 63 in data 27 settembre 1993;

**BERTINI BORTOLO** nato a Soiano d/Lago il 25 luglio 1925 e domiciliato per la carica in Soiano del Lago, che interviene al presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI SOIANO D/LAGO**, ncf: 00868440173, all'atto stesso autorizzato con delibera del Consiglio

505



Comunale n° 22/93 in data 1° ottobre 1993;

**BERARDINELLI BATTISTA** nato a Tignale il 6 aprile 1947 e domiciliato per la carica in Tignale, che interviene al presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI TIGNALE**, ncf: 00855040176, all'atto stesso autorizzato con delibera del Consiglio Comunale n° 16/93 in data 22 giugno 1993;

**MANFREDI MARCO** nato a Rovereto il 6 aprile 1944 e domiciliato per la carica in Toscolano Maderno, che interviene al presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO**, ncf: 00839830171, all'atto stesso autorizzato con delibera del Consiglio Comunale n° 13/93 in data 3 marzo 1993;

**LEONESIO LIVIO** nato a Riva d/Garda il 3 aprile 1940 e domiciliato per la carica in Tremosine, che interviene al presente atto nella sua qualità di Assessore delegato dal Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI TREMOSINE**, ncf: 00860940170, ed in rappresentanza dello stesso, all'atto stesso autorizzato con delibera del Consiglio Comunale n° 30 in data 5 novembre 1993 e con delibera della Giunta Comunale del 24 febbraio 1994 n° 31.

Detti componenti della cui identità personale sono certo

**P r e m e t t o n o**

- CHE i sopracitati Enti fanno parte del Consorzio Garda Uno;
- CHE la finalità sottesa alla costituzione del Consorzio è quella di risanare e preservare le acque del Garda e di svolgere attività che attengano alla protezione dell'ambiente ed alla gestione di beni di interesse collettivo nell'ambito delle direttive regionali;

- CHE il Consorzio di cui sopra è stato approvato, unitamente allo Statuto consortile, con il decreto del Prefetto di Brescia in data 18 settembre 1974 n° 1320;
- CHE in data 13 giugno 1990 è entrata in vigore la legge 8 giugno 1990 n° 142 "Ordinamento delle autonomie locali";
- CHE all'art. 60, 1° comma, di detta legge si prevede espressamente che "entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Comuni e le Province provvedono, anche in deroga ai limiti di durata eventualmente previsti dai relativi atti costitutivi, alla revisione dei consorzi e delle altre forme associative in atto, costituiti tra enti locali, sopprimendoli o trasformandoli nelle forme previste dalla presente legge";
- CHE il Ministero dell'Interno con circolare n° 15900/1bis/L.142 datata 15.10.1990, ha affermato che, in base al combinato disposto degli artt. 25 e 60, la nuova normativa deve valere soltanto per i consorzi costituiti dopo l'entrata in vigore della legge di riforma, mentre per l'adeguamento dei vecchi consorzi ai principi della Legge 142, si dovrà procedere mediante una fase di rinegoziazione dell'accordo che diede origine al vecchio consorzio;
- CHE il Consiglio di Stato, con proprio atto del 6 dicembre 1990, nell'esprimere il parere richiesto del Ministero dell'Interno sullo schema del testo unico delle norme in materia di ordinamento degli enti locali, da emanare in base alla previsione dell'art. 64, comma 3 della legge 142/90, con riferimento ai consorzi di cui alla predetta legge 142/90 ha invitato il Ministero a "considerare che nella nuova legge la parola "consorzio" ha un senso diverso da quello tradizionale, indicando esclusivamente ciò

che nel vecchio ordinamento era detta "azienda consortile", tant'è vero che i Consorzi sono ricondotti, ora, alla disciplina delle aziende speciali dei Comuni";

- CHE la Provincia di Brescia ed i Comuni sopraelencati i quali, a suo tempo, hanno aderito al Consorzio Garda Uno, tenuto conto ora di quanto disposto dalla legge 142/90, nel mentre riconfermano gli scopi e le finalità che sono stati posti alla base della costituzione del consorzio stesso, ritengono opportuno procedere ad una sua trasformazione in conformità a quanto previsto dall'art. 60 della medesima legge 142/90;

- CHE il Ministero dell'Interno, nel comunicare che il termine di due anni (scaduto il 12 giugno 1992) non è da considerarsi perentorio, ha affermato che gli enti consorziati debbano promuovere nel più breve tempo possibile gli adempimenti di cui al citato art. 60 della legge 142/90, non potendosi ipotizzare una proroga "sine die" delle strutture esistenti;

- CHE tutti gli Enti sopra indicati hanno approvato la convenzione e lo statuto ad essa allegato ma che:

- i Comuni di DESENZANO e SIRMIONE hanno deliberato di aggiungere alla convenzione il seguente articolo:

"ART. 30 - Norma transitoria

La gestione dei servizi di acquedotto e fognatura, per i quali è in corso di perfezionamento la concessione a terzi, non viene affidata al Consorzio Garda Uno sino alla scadenza del primo periodo di concessione.

E' comunque fatta salva la possibilità di subingresso del Consorzio stesso, d'intesa con la Società concessionaria per quanto riguarda i tempi, l'accollo degli oneri finanziari e le modalità del subingresso";



- Il Comune di PADENGHE S/GARDA ha deliberato di aggiungere alla convenzione il seguente articolo:

"ART. 30 - Norma transitoria

La gestione del servizio di acquedotto, già assegnato alla Soc. Italgas S.p.A., e quella delle fognature, per la quale è in corso la cessione alla stessa Società, non vengono affidati al Consorzio Garda Uno alla scadenza del primo periodo di concessione.

E' comunque fatta salva la possibilità di subingresso del Consorzio stesso, d'intesa con la Società concessionaria, per quanto riguarda i tempi, l'accollo degli oneri finanziari e le modalità di subingresso";

- I Comuni di LIMONE S/GARDA e TREMOSINE hanno deliberato "di dare atto che l'ingresso del Comune nel nuovo Consorzio- Azienda è subordinato al completamento delle opere di depurazione già programmate dall'attuale Consorzio" meglio specificate nella premessa delle citate delibere, e "comporta l'impegno, da parte degli organi consorziali, di rivedere lo Statuto e la Convenzione nella seduta dell'Assemblea del neo Consorzio, per garantire una maggiore rappresentatività dei Comuni con minor popolazione residente";

- Il Comune di TIGNALE ha deliberato "di dare atto che l'ingresso del Comune di Tignale nel nuovo Consorzio Azienda è subordinato all'effettuazione delle opere di collettazione fognaria in luogo di quelle di depurazione, effettuate direttamente dal Comune di Tignale" e "comporta l'impegno, da parte degli organi consorziali, di rivedere lo Statuto e la Convenzione nella seduta dell'Assemblea del neo Consorzio, per garantire una maggiore rappresentatività dei Comuni con minor



popolazione residente”;

- Il Comune di TOSCOLANO MADERNO ha deliberato "di approvare le seguenti proposte di modifica:

a) necessità di definire meglio la rappresentanza dando una maggiore rappresentanza ai Comuni piccoli;

b) obbligo ai Comuni di decidere di volta in volta i servizi come ad esempio l'acquedotto che verrebbero espletati dal Consorzio per conto del Comune”;

- Il Comune di LONATO ha deliberato "di modificare parzialmente, nel testo che sègue, l'art. 17 - lett. q) (erroneamente indicata nella delibera come lettera a) dello Statuto e precisamente: "mantiene e favorisce relazioni e contatti sui problemi generali del Consorzio con le rappresentanze sindacali liberamente elette dai lavoratori dell'azienda”.

Tutto ciò premesso e formante parte integrante e sostanziale del presente atto tra i comparenti, con le integrazioni e le modifiche ed alle condizioni sopra indicate,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

**ART. 1**

1. Il servizio per l'impianto e la gestione dell'intero ciclo di produzione, distribuzione e depurazione dell'acqua per usi multipli, per il controllo, trattamento e difesa delle risorse idriche dall'emungimento al rilascio, compreso lo smaltimento dei fanghi residui, per il sistema fognario, nonchè la progettazione e costruzione dei relativi impianti, vengono svolti in forma associata fra gli Enti aderenti al Consorzio precisati in premessa.

2. Il Consorzio potrà svolgere, direttamente od affidare a società controllate o

a terzi, tutte le attività complementari, collaterali e strumentali a quelle sopra indicate ed assumere la gestione di altri servizi che risultino di interesse diretto od indiretto delle comunità amministrare e, in particolare, il servizio di distribuzione del gas metano e dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

3. L'Assemblea del Consorzio, su proposta del Consiglio di Amministrazione, può autorizzare la stipula di convenzioni con altri enti locali non aderenti al Consorzio, che abbiano ad oggetto la fornitura dei servizi di cui agli artt. 1 e 2 o la gestione per conto od in concessione dei servizi stessi.

#### **ART. 2**

Per il fine di cui al precedente art. 1 l'attuale Consorzio è trasformato ai sensi degli artt. 25 e 23 della legge 8 giugno 1990, n° 142.

#### **ART. 3**

Il Consorzio, così come costituito a mente del precedente art. 2, mantiene la denominazione di "Consorzio Garda Uno" e la sede sociale ed è dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio Statuto, approvato, insieme alla presente convenzione, dai Consigli degli Enti aderenti al Consorzio stesso, a maggioranza assoluta dei loro componenti.

#### **ART. 4**

Oggetto del Consorzio è l'assunzione diretta dell'impianto e dei servizi di cui al precedente art. 1, al fine di:

- attuare la gestione coordinata ed unitaria per i servizi stessi;
- superare le condizioni di disuguaglianza nella fruizione dei servizi riservati alla sua competenza;

- agevolare, mediante standards di qualità e la diffusione dei servizi, interventi di riequilibrio e di tutela ambientale, in un quadro di pianificazione economica e territoriale;
- conseguire maggiori autonomie di gestione, efficienza e produttività, nonché di equilibrio tra costi e ricavi e più elevate capacità di investimento.



#### **ART. 5**

1. Il Consorzio ha durata indeterminata e può cessare quando siano venuti meno gli scopi per i quali è stato costituito o a seguito di deliberazione degli enti consorziati rappresentativi della maggioranza delle quote di partecipazione.
2. L'ente consorziato che intenda recedere dal Consorzio anzitempo deve darne preavviso mediante atto dell'Organo competente notificato al Presidente dell'Assemblea consorziale.
3. Il recesso non può avere effetto prima della notifica ed è subordinato alla regolarizzazione della partecipazione finanziaria dell'ente recedente, sia mediante estinzione anticipata della quota parte degli oneri di investimento a suo carico sia mediante il pagamento di due annualità dei contributi dovuti in base alle deliberazioni dell'Assemblea.
4. A recesso avvenuto l'Ente non può servirsi delle strutture e degli impianti del Consorzio ed il convogliamento delle fognature comunali nei collettori consorziali deve essere interrotto.
5. Nulla è dovuto dal Consorzio all'Ente che recede.

#### **ART. 6**

1. L'adesione al Consorzio comporta l'espressione di volontà di pervenire

alla gestione consorziale dei servizi di cui all'art. 1 1° comma.

2. L'assunzione dei servizi medesimi ancora gestiti in economia dai Comuni dovrà avvenire entro 5 giorni dalla sottoscrizione salvo proroga concessa dall'Assemblea.
3. I rapporti con le altre aziende o società private che i Comuni hanno attualmente in corso per la gestione dei servizi costituenti l'oggetto principale del Consorzio potranno essere mantenuti fino alla loro scadenza, ma non potranno essere rinnovati. A questo fine i Comuni stessi dovranno attivare i provvedimenti di riscatto delle concessioni, d'intesa con il Consorzio per quanto riguarda i tempi, l'accollo degli oneri finanziari e le modalità di subingresso, previa elaborazione del relativo prospetto tecnico finanziario.

#### **ART. 7**

Viene confermata la partecipazione al nuovo Consorzio dell'Amministrazione Provinciale di Brescia in relazione alle funzioni assegnate alle Province dalla legge 142/90 in materia di tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche.

#### **ART. 8**

1. Anche ai fini del 4° comma della art. 25 della legge 8 giugno 1990, n° 142, si conviene di fissare la quota di partecipazione di ogni singolo consorziato in base alla popolazione residente risultante dall'ultimo censimento.

Per la Provincia di Brescia la quota di partecipazione viene stabilita nel 100 per mille.

Le quote, dei Comuni rispetto ad un totale di mille, risultano quindi così

ripartite tenuto conto del parametro di riferimento di cui sopra arrotondato all'unità come da tabella allegata.

2. Dette quote potranno essere modificate dall'Assemblea a seguito di ingresso o di recesso di singoli enti o per variazione dei parametri di riferimento.



#### **ART. 9**

Il Consorzio informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, ed ha l'obbligo del pareggio del bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi derivati dalle tariffe e contributi dell'utenza, dai ricavi finanziari e diversi, e da eventuali contributi in conto esercizio.

#### **ART. 10 - Finanziamento degli investimenti -**

L'incremento del capitale ed il finanziamento degli investimenti, successivi al conferimento da parte dei Comuni delle reti di primo impianto, avviene di norma con le seguenti modalità:

- a) mediante autofinanziamento o mutui diretti del Consorzio. Possono essere finanziate con tali modalità le seguenti opere ed iniziative:
- opere di interesse della generalità dei consorziati;
  - impianti, ovunque ubicati, capaci di produrre - in termini di maggiori ricavi o minori costi - un reddito remunerativo del capitale investito, corrispondente a quello del mercato;
  - opere di completamento di impianti che risultino in avanzata fase di realizzazione, allo scopo di evitare un danno economico per la mancata entrata in esercizio degli impianti stessi.
- b) mediante conferimento di capitale dei singoli enti, possono essere

finanziate con tale modalità opere ed impianti di interesse locale circoscritte al Comune interessato.

- c) mediante utilizzo di contributo a fondo perduto di enti pubblici nazionali o comunitari, o di utenti sia in conto capitale che in conto interessi o di esercizio, per tutte le opere e per qualsiasi Comune che risulti interessato, a prescindere dalla natura dell'opera e della localizzazione, ogni qualvolta sarà possibile ottenerli.

#### **ART. 11**

1. I beni mobili ed immobili conferiti o successivamente acquisiti costituiscono il patrimonio del Consorzio.
2. I beni destinati a pubblico servizio non possono essere sottratti alla propria destinazione senza un'apposita deliberazione dell'Assemblea del Consorzio che prenda atto della cessazione del rapporto di strumentalità degli stessi con i fini perseguiti dal Consorzio.

#### **ART. 12**

Il Consorzio mantiene tutti i diritti, ragioni, azioni, autorizzazioni,, servitù, licenze e concessioni inerenti i beni conferiti all'attuale omonimo Consorzio Garda Uno di Salò, assumendo nel contempo i correlativi obblighi.

#### **ART. 13**

1. I beni conferiti dai Comuni a partire dal 1° gennaio 1993 saranno computati al valore storico di acquisizione, che per le immobilizzazioni viene rivalutato a norma di legge e depurato degli ammortamenti ordinari conteggiati secondo i coefficienti previsti dalla normativa fiscale, anche quando tali ammortamenti non siano stati fatti o siano stati effettuati in maniera difforme.

2. Qualora non sia possibile disporre dei valori storici di acquisizione, ovvero quando l'applicazione di detto metodo di valutazione porti a risultanze che per parere concorde del Direttore e del Collegio dei Revisori dei Conti, si discostino significativamente dai presunti valori attuali, per il computo dei valori di tali beni si farà riferimento ad un'apposita stima peritale.



3. Per i beni conferiti, il Consorzio dovrà corrispondere agli Enti consorziati un interesse pari a quello sostenuto dagli stessi per la contrazione dei mutui ad essi relativi, al netto di ogni eventuale contributo attribuito ai medesimi Enti consorziati e limitatamente alla durata residua dei mutui stessi.

4. Per i beni eventualmente ceduti in affitto, il corrispettivo viene fissato volta per volta ed anno per anno, d'intesa tra i Consorzi ed i Comuni consorziati interessati. Se trattasi di beni direttamente connessi con compiti di istituto, il corrispettivo non deve superare il tasso legale di sconto.

5. Per i beni ceduti in comodato non è dovuto alcun corrispettivo.

**ART. 14**

Il Consorzio, all'atto di conferimento, assumerà - previa intesa con i Comuni interessati ed in base alle proprie esigenze - i lavori di detti Comuni, dei Consorzi e delle Aziende facenti capo agli stessi, adibiti in modo esclusivo e prevalente al servizio conferito.

**ART. 15**

In caso di perdita di esercizio, si ricorrerà in prima istanza a prelievi dal fondo di riserva; qualora ciò non fosse sufficiente, si predisporrà un

piano di rientro triennale, ponendo le perdite a carico dei successivi esercizi. Se anche tale iniziativa risultasse vana, le quote residue dovranno, su richiesta del Consorzio, essere poste a carico dei bilanci degli enti consorziati in misura proporzionale alle quote di partecipazione.

#### **ART. 16**

Gli utili netti del Consorzio, così come accertati dal rendiconto, fatti salvi gli accantonamenti previsti dallo statuto, sono devoluti ai Comuni consorziati in proporzione alle quote di partecipazione.

#### **ART. 17**

I Comuni consorziati si obbligano a provvedere alla copertura degli eventuali costi sociali derivanti da iniziative da essi stessi promosse ai sensi dell'art. 23 della legge 142/90.

#### **ART. 18**

Sono organi del Consorzio:

- L'Assemblea
- Il Presidente del Consorzio
- Il Consiglio di Amministrazione
- Il Direttore
- Il Collegio dei Revisori dei Conti

#### **ART. 19**

1. Gli Enti consorziati ai quali spetta, attraverso la partecipazione al Consorzio, di determinare le finalità e gli indirizzi dell'attività dello stesso, esprimono la propria volontà e le proprie direttive nell'ambito dell'Assemblea consortile che, a mente del 4° comma dell'art. 25 della legge 8 giugno 1990 n° 142, è composta da rappresentanti degli enti

associati nella persona del Sindaco o di un suo delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione.

2. Al Presidente dell'Assemblea spetta la convocazione ed il governo della stessa, nonché le altre competenze fissate nello statuto. Viene eletto dall'Assemblea nella prima seduta e resta in carica per la durata del suo mandato amministrativo presso l'ente di appartenenza.

3. Il Segretario dell'Assemblea è il Direttore del Consorzio o suo delegato.

#### **ART. 20**

1. I seguenti provvedimenti:

- a) deliberazioni riguardanti nuove richieste di ammissione di altri enti al Consorzio;
- b) deliberazioni riguardanti modificazioni allo statuto del Consorzio;
- c) variazione al numero dei voti assegnati a ciascun rappresentante, nell'ambito dei criteri fissati dal precedente articolo 8 comma 1;
- d) partecipazione, costituzione o scioglimento di società di capitali;

2. La notificazione ai Comuni degli atti sopraindicati è fatto sotto la responsabilità del Presidente e del Segretario dell'Assemblea.

3. Ciascun ente, facente parte del Consorzio, può sottoporre all'Assemblea consorziale problemi attinenti all'attività ed agli scopi dello stesso.

L'Assemblea consorziale è obbligata ad esaminare le proposte ed a formulare motivate soluzioni dell'ente proponente, con le modalità ed i tempi previsti dallo statuto consortile e relativo regolamento d'attuazione.

#### **ART. 21**

Le deliberazioni dell'Assemblea consorziale devono essere pubblicate nell'albo del Consorzio ed inviate in copia a tutti gli enti associati.



**ART. 22**

1. L'Assemblea, con votazioni separate, elegge il Consiglio di Amministrazione con le modalità di cui al successivo art. 23 ed approva gli atti fondamentali previsti dallo statuto.
2. I Comuni esercitano la vigilanza e la verifica della gestione attraverso l'Assemblea consortile.
3. Questa si riunirà, in sessione ordinaria per l'approvazione del piano programma, dei bilanci preventivi pluriennali ed annuali e del conto consuntivo.

Si riunirà in sessioni straordinarie per iniziativa del Presidente dell'Assemblea a richiesta del Consiglio di Amministrazione o di un terzo numerico dei rappresentanti dell'Assemblea.


**ART. 23 -Composizione e durata del Consiglio di Amministrazione**

1. Il Consiglio di Amministrazione è costituito dal Presidente, dal Vice Presidente e da cinque componenti effettivi.
2. I componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere scelti dall'Assemblea consorziale fuori dal proprio seno, fra coloro che hanno i requisiti per la nomina a consigliere comunale con comprovata competenza tecnica e/o amministrativa, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate in aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti, risultanti da apposito curriculum presentato unitamente alla candidatura.
3. Il Presidente, il Vice Presidente e gli altri membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati dall'Assemblea, con separate e successive votazioni.
4. Per la nomina dei cinque consiglieri il voto di ogni singolo rappresentante

in Assemblea è limitato a tre nominativi.

5. Il Presidente, il vice Presidente ed il Consiglio di Amministrazione durano in carica cinque anni dalla data della loro nomina.

6. Tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione sono rieleggibili per una sola volta.



#### **ART. 24**

1. Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione; i requisiti per la nomina sono indicati nello statuto.

2. Lo statuto regola l'istituzione del Collegio dei Revisori dei Conti

#### **ART. 25**

Il Consorzio curerà la manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni conferiti e potrà portare le migliorie, le sostituzioni e le trasformazioni rese necessarie dalla funzionalità del servizio, dalle regole di corretto esercizio e dalle innovazioni tecniche.

#### **ART. 26**

Tutte le controversie che dovessero insorgere fra gli enti consorziati e fra essi ed il Consorzio sono decise da un collegio di tre arbitri nominati uno ciascuno dalle parti interessate ed il terzo, con funzioni di Presidente, di comune accordo tra i due nominati o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Brescia.

#### **ART. 27**

1. Gli accordi qui stabiliti trovano più ampia definizione nello statuto del Consorzio.

2. Tale statuto approvato da ciascuno dei Consigli Comunali interessati, viene allegato alla presente convenzione sotto la lettera B per costituirne

parte integrale e sostanziale.

**ART. 28**

La trasformazione del Consorzio si considera perfezionata solo nel momento in cui tutti i consigli degli enti aderenti hanno approvato, a maggioranza assoluta dei componenti, la presente convenzione ed il relativo statuto.

Il Presidente in carica provvede a convocare la seduta di insediamento della prima assemblea.

Pertanto, gli organi attualmente in carica cessano nel momento in cui entrano in funzione quelli nominati, ai sensi del nuovo statuto.

**ART. 29**

Le parti concordano di chiedere la registrazione della presente convenzione ed il pagamento dell'imposta di registro di misura fissa in relazione all'art. 1 della tabella annessa al D.P.R. 26 aprile 1986, n° 131 e comunque con i benefici fiscali di cui all'art. 13 bis del Decreto Legge 12 gennaio 1991, n° 6, convertito in Legge 15 marzo 1991 n° 80.

I componenti mi dispensano dalla lettura degli allegati e delegano per le firme marginali i signori Costanzo Valli e Giuseppe Mongiello.

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto che ho letto ai componenti che da me interpellati lo approvano.

Consta l'atto di cinque fogli scritti a macchina su nastro indelebile, sotto mia dettatura ed in parte fotocopiato, da persona di mia fiducia in sedici pagine intere e parte della presente pagina, oltre postille e sottoscrizioni

Firmato:

Valli Costanzo

Belotti Piercarlo

Rocca Massimo

Roscia Daniele

Tosi Guido

Papa Oscar

Orio Eugenio

Bazzoli Gianfranco (o Gian Franco)

Bazzoli Ilio

Turrina Giuseppe

Zanelli Adelio

Corsetti Michelè

Mongiello Giuseppe

Tonoli Emanuele

Arduino Mario

Bertini Bortolo

Berardinelli Battista

Manfredi Marco

Leonesio Livio

Notaio Mario Mastrelli



A pag. 22 seguono allegati "A" e "B"